

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

20° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

Presidenza del presidente PASTORE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(982) D'IPPOLITO VITALE. – *Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano»*

Petizione n. 743

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3
BONGIORNO (AN), relatore	3
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	3

(1073) SEMERARO. – *Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*

(1095) BERGAMO ed altri. – *Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*

(1465) MANCINO ed altri. – *Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla ta-*

bella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: «Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili»)

PRESIDENTE	Pag. 4
FALCIER (FI), relatore	5
* PASSIGLI (DS-U)	5
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	5
VILLONE (DS-U)	5

(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 541

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 6,9
* BASSANINI (DS-U), relatore	6,9
* SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	8,9
VILLONE (DS-U)	9
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	11

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(982) D'IPPOLITO VITALE. – *Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano»*

Petizione n. 743

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 982.

All'ordine del giorno è inserito anche l'esame della petizione n. 743. Ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento, essa verrà discussa congiuntamente al disegno di legge, in quanto attinente alla medesima materia.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre 2003 nel corso della quale la Commissione unanime ha acquisito la fase dei lavori svolta in sede referente e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo definito dalla Commissione in sede referente.

All'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti che si intendono illustrati.

Comunico che gli emendamenti 1.2 e 1.3 sono inammissibili per il carattere palesemente ironico del loro contenuto.

BONGIORNO, *relatore*. Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Con l'approvazione del disegno di legge, l'esame della petizione s'intende esaurito. Ai presentatori della petizione verrà data comunicazione delle decisioni adottate.

(1073) SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(1095) BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(1465) MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: «Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1073, 1095 e 1465.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale e di assumere quale testo base il testo unificato dei disegni di legge, definito dalla Commissione in sede referente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo e il relatore non intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

PASSIGLI (*DS-U*). Presidente, vista l'assenza dei proponenti, faccio miei gli emendamenti presentati dai senatori Iovene e Vitali. Vorrei soffermarmi in particolare sull'emendamento 1.2: un conto è attribuire alle associazioni che hanno una vasta platea di associati certi ruoli e certe funzioni, altro è unire alla tutela i poteri di rappresentanza. Gli *handicap* in discussione non consentono di attribuire, in via generale, un potere di rappresentanza a soggetti sprovvisti di capacità giuridica. Manifesto, dunque, molta perplessità su questo specifico punto.

Do infine per illustrati gli altri emendamenti.

VILLONE (*DS-U*). Credo si tratti di rappresentanza di categoria e non di persone.

PASSIGLI (*DS-U*). Certo, ma questo deve essere chiaro.

VILLONE (*DS-U*). Le perplessità del collega Passigli si potrebbero superare specificando che si tratta di rappresentanze di categoria.

FALCIER, *relatore*. Concordo con quanto affermato dal senatore Villone.

PASSIGLI (*DS-U*). Si potrebbe riformulare l'emendamento 1.2 inserendo dopo le parole: «di rappresentanza» le altre: «di categoria», in modo tale da specificare che i poteri di rappresentanza non si riferiscono ai singoli associati ma alla categoria.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*).

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Iovene e Vitali e fatto proprio dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2 (testo 2), presentato dal senatore Passigli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Iovene e Vitali e fatto proprio dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Iovene e Vitali e fatto proprio dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai senatori Iovene e Vitali e fatto proprio dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dai senatori Iovene e Vitali e fatto proprio dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 1073, 1095 e 1465, che assumerà il seguente titolo: «Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili».

È approvato.

(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 541

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1281-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

All'ordine del giorno è inserito anche l'esame della petizione n.155. Ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento, essa verrà discussa congiuntamente al disegno di legge, in quanto attinente alla medesima materia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante, accolto dal Presidente del Senato.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto in sede referente alla nuova fase procedurale.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bassanini.

BASSANINI, *relatore*. Presidente, rinvio alle considerazioni svolte durante l'esame del disegno di legge in sede referente. I termini generali sono quelli svolti in prima lettura in Assemblea e poi in seconda lettura in questa Commissione, in sede referente. In tale sede avevo suggerito di evi-

tare un'ulteriore lettura da parte della Camera, onde assicurare la tempestiva approvazione del provvedimento.

Sono intervenuti però alcuni fatti nuovi significativi che comportano una nostra riflessione. Il primo fatto significativo è che il Governo ha presentato l'emendamento 1.7, con cui convalida la scelta fortemente innovativa e moderna che questa Commissione aveva fatto in prima lettura. Infatti questo emendamento tende a ripristinare il testo a suo tempo approvato dal Senato della Repubblica, in base al quale, salvo che la legge disponga diversamente, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto privato. Si prevede perciò di limitare l'applicazione del diritto speciale amministrativo, stabilendo la regola generale per cui amministrazioni e cittadini si raffrontano in un rapporto normalmente paritario, salvo che nella legge si individuino ragioni per ricorrere al diritto speciale che è, per l'appunto, quell'amministrativo. Questa scelta, da noi effettuata in prima lettura e convalidata a larghissima maggioranza dall'Assemblea del Senato, è stata modificata dalla Camera dei deputati attraverso l'approvazione di un emendamento sostenuto dal Governo; ma il Governo oggi, *re melius perpensa*, muta orientamento e propone, non solo nella sostanza ma alla lettera, il testo della nostra prima formulazione. A questo punto, anche se come relatore avevo avanzato un'ipotesi emendativa intermedia, non posso che rallegrarmi del ripensamento del Governo, anche se ciò comporta la rimessa in discussione del mio originario orientamento di lasciare il testo immutato.

L'approvazione dell'emendamento 1.7, sul quale esprimo parere favorevole, pur comportando un nuovo passaggio alla Camera dei deputati, consentirebbe di apportare ulteriori, modeste correzioni migliorative alle parti modificate dall'altro ramo del Parlamento. Questo era comunque il punto più debole e di maggiore arretramento del testo votato dalla Camera, che, per altri versi, ha apportato anche alcuni miglioramenti marginali ma significativi al testo licenziato dal Senato. Mi chiedo e chiedo a tutti voi se, a questo punto, non vi sia spazio per varare l'articolato in esame con poche modifiche e rinviarlo alla Camera dei deputati, atteso che il maggior dissenso colà emerso derivava dal fatto che in quella sede il Governo aveva messo in discussione questa nostra scelta di principio. Visto che oggi l'Esecutivo ci dà ragione, v'è da supporre che cambi il quadro politico anche nell'altro ramo del Parlamento.

Segnalo poi, in particolare, la questione dell'accesso ai documenti amministrativi rispetto alla quale avanzo alcune proposte suggerite dal Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. A mio giudizio, potrebbero essere prese in considerazione alcune modeste modifiche proposte con gli emendamenti a tal fine presentati. Segnalo poi l'emendamento 14.1, da me presentato in materia di recesso unilaterale della pubblica amministrazione dai contratti, e l'emendamento 14.2, che riprende una scelta operata nel testo a suo tempo approvato, in materia di annullabilità del provvedimento per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.

Quanto alla pretesa riduzione dell'ambito d'applicazione del diritto di accesso, diverse associazioni hanno fatto pervenire istanze di modifica. Si tratta di un largo spettro di associazioni della società civile (non solo ambientaliste) di diverso orientamento politico. Hanno rilevato che il testo attuale comporta una consistente riduzione dell'ambito di applicazione del diritto di accesso; ed effettivamente è così. Le critiche però investono prevalentemente disposizioni che non siamo più legittimati a modificare, in quanto non sono state modificate da parte della Camera dei deputati. A questo punto, ci si presenta un'unica possibilità, vale a dire procedere allo stralcio delle norme sull'accesso ai dati sensibili, sul quale però mi riservo di chiedere alla Commissione una valutazione al momento opportuno.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sin dall'inizio ho sottolineato l'opportunità di evitare un conflitto tra le Camere sulle disposizioni in discussione. Ho la sensazione che se non si troverà un punto di mediazione tra le esigenze dell'altro ramo del Parlamento e quelle del Senato il provvedimento sarà completamente vanificato. Ho cercato di raggiungere un'intesa preventiva onde assicurare l'approvazione definitiva del disegno di legge, al quale il Governo tiene in maniera particolare.

Visto che siamo in sede deliberante e che sono stati presentati moltissimi emendamenti, alla luce anche di quanto precisato dal relatore, il Governo invita a delimitare quanto più possibile le tematiche e un'eventuale formulazione diversa per quanto attiene alla possibilità di ricorrere al diritto privato e alle norme di diritto comune nei rapporti tra amministrazione e cittadini. Analogo discorso vale per l'estensione di vincoli a provvedimenti, ad esempio, in materia assistenziale e previdenziale; con la norma definita nel testo si creano enormi problemi nelle reti di fornitura di servizi, ormai consolidati, verso i cittadini pensionati e destinatari di altri assegni.

Fatta questa premessa, ritiro l'emendamento 1.7 ed esprimo di conseguenza parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, presentati dal relatore, che rappresentano una soluzione più equilibrata ai fini del consenso dell'altro ramo del Parlamento.

Detto questo, pregherei i presentatori di ritirare tutti gli altri emendamenti, atteso il rischio di un eventuale prolungamento del contenzioso con la Camera dei deputati; altrimenti, il parere del Governo è contrario. Questo può essere un modo giusto per affrontare in maniera non drammatica il rapporto con l'altro ramo del Parlamento. La sensazione è che si voglia accusare il Governo di ritornare indietro sulle proprie decisioni ma non è così. In tal senso, mi preme ribadire che alla Camera non abbiamo cambiato nulla ma ci siamo rimessi al volere dell'Assemblea che ha modificato la posizione del Senato.

Invito, infine, a contenere il più possibile la portata di eventuali proposte modificative dell'articolo 6, segnatamente nella parte concernente le

deroghe in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

VILLONE (*DS-U*). Vorrei porre una domanda al Governo. Mi sembra di aver colto due elementi significativi, uno è relativo all'adozione del diritto privato, l'altro all'accesso agli atti amministrativi. Sul primo punto il relatore suggerisce una mediazione più che ragionevole. Ho sempre ritenuto, infatti, che si tratti di una questione di fede dei colleghi amministrativisti. In realtà, con norme di questo genere si corre il rischio di una progressiva spinta alla delegificazione nei fatti. Ad ogni modo, il relatore suggerisce un'apprezzabilissima mediazione.

Chiedo, infine, al Governo di anticipare il proprio parere sull'emendamento 17.1.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 17.1 e – come già anticipato – un parere generalmente contrario sulle altre proposte di modifica.

BASSANINI, *relatore*. Ho preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e ho riformulato gli emendamenti 1.1 e 1.2 nell'emendamento 1.1 (testo 2) del seguente tenore: «*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: "può agire" con la parola: "agisce" e sopprimere le parole: "con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge"*».

Esprimo, infine, parere contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 15.4, 15.5, 15.6 e 15.3 sono inammissibili perché non riferiti alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 982
d'iniziativa della senatrice D'Ippolito Vitale

Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano»

ARTICOLO 1.

(Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano»)

Art. 1.

1. È istituito l'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» destinato a dare una particolare attestazione agli inviati speciali della stampa a diffusione nazionale morti, o che abbiano subito comprovati e gravi danni fisici o psicologici, che si siano comunque distinti per particolari meriti, nell'adempiimento del proprio dovere in zone di guerra o in occasione di eventi calamitosi di grande rilevanza, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI

1.1

TURRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono altresì meritevoli di particolare attestazione quei giornalisti che, nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità e interesse generale, per le loro opinioni e la loro attività siano stati rimossi dal posto di lavoro.».

1.2

TURRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono insigniti dell'attestazione di cui al comma 1 anche quei giornalisti che, nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità e interesse generale, abbiano dato prova di fedeltà, dedizione e benevolenza nel divulgare, nonché celebrare, il pensiero e le opere del potere politico.».

1.3

TURRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'attestazione di cui al comma 1 spetta anche a quei giornalisti che, nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità e interesse generale, siano stati rimossi dal posto di lavoro per manifesti sentimenti di gelosia nei confronti dei successi del potere politico.».

ARTICOLI da 2. a 5.

Art. 2.

1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

Art. 3.

1. Gli insigniti, o i loro congiunti, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, hanno il diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri importanti eventi.

Art. 4.

1. Le onorificenze, di cui alla presente legge, non producono effetti economici su pensioni, assegni o indennità di qualsiasi natura che sono o saranno percepite dagli aventi diritto.

Art. 5.

1. In attuazione della presente legge, il Presidente del consiglio dei ministri – di concerto con i Ministri competenti – emana con proprio decreto le norme occorrenti per la sua attuazione.

DISEGNO DI LEGGE N. 1073
d’iniziativa del senatore Semeraro

Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

DISEGNO DI LEGGE N. 1095
d’iniziativa dei senatori Bergamo, Zanoletti, Forte, Cherchi, Eufemi, Moncada Lo Giudice Di Monforte, Gaburro e Gubert

Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

DISEGNO DI LEGGE N. 1465
d’iniziativa dei senatori Mancino, Battisti, Dentamaro, Petrini e Toia

Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1073, 1095 e 1465

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili

ARTICOLO 1.

Art. 1.

1. L’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), l’Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), l’Ente nazionale protezione e assistenza dei sordomuti (ENS), l’Unione italiana dei ciechi (UIC) e l’Unione nazionale mutilati per servizio, di cui all’articolo

115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitano nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, ciascuno per la specifica categoria di propria competenza, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, con i poteri di rappresentanza e con le attribuzioni e prerogative garantite dagli articoli 7, 8, 9, 10, 12, e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. Si applicano inoltre gli articoli 14, 15, 16 e 17, nonché, limitatamente ai contributi di cui all'articolo 13, l'articolo 18, comma 1, della stessa legge 30 marzo 2001, n. 152.

2. Le altre associazioni nazionali per la tutela di disabili fisici, psichici e sensoriali erette in enti morali a norma degli articoli 123 e seguenti del codice civile con decreto del Presidente della Repubblica, che hanno i requisiti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, possono esercitare le attività di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto degli adempimenti, degli obblighi e delle condizioni previsti dallo stesso comma nonché dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dall'articolo 4 e dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della stessa legge 30 marzo 2001, n. 152.

EMENDAMENTI

1.1

IOVENE, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «fisico, psichico e sensoriale» inserire le seguenti: «ad esse iscritti.».

1.2

IOVENE, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di tutela, con i poteri di rappresentanza.».

1.2 (testo 2)

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «di rappresentanza», inserire le seguenti: «di categoria».

1.3

IOVENE, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La tutela e la rappresentanza nei confronti delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale sono esercitate dalle Associazioni di cui al comma 1 esclusivamente nei confronti dei propri iscritti».

1.4

IOVENE, VITALI

Al comma 2, sopprimere le parole: «erette in enti morali a norma degli articoli 123 e seguenti del codice civile con decreto del Presidente della Repubblica».

1.5

IOVENE, VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 legge 30 marzo 2001, n. 152,» inserire le seguenti: «ad eccezione del requisito costituito dalla presenza determinante di soci lavoratori,».

1.6

IOVENE, VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è abrogato».

DISEGNO DI LEGGE N. 1281-B
d'iniziativa governativa

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, le parole: "e di pubblicità" sono sostituite dalle seguenti: ", di pubblicità e di trasparenza" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè dai principi dell'ordinamento comunitario";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"I-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, può agire secondo le norme di diritto privato, con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge e salvo che la legge disponga diversamente.

I-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1"».

EMENDAMENTI

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «trasparenza», inserire le seguenti: «secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli provvedimenti».

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «principi», inserire le seguenti: «e criteri».

1.7

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Salvo che la legge disponga diversamente, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto privato".».

1.5TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-bis.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «può agire» con la parola: «agisce».

1.1 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «può agire» con la parola: «agisce» e sopprimere le parole: «con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge».

1.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

ARTICOLO 3.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Uso della telematica*). – 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati».

EMENDAMENTO**3.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 4.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organo competente per

l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale».

EMENDAMENTO

4.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di diniego il richiedente può fare ricorso all'amministrazione, che decide nei suoi organi collegiali con deliberazione motivata».

ARTICOLO 5.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

«c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;».

ARTICOLO 6.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - *(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).* - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla sca-

denza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali».

EMENDAMENTI

6.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6.1

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», nel comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali»

6.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», nel comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né al rilascio di concessioni edilizie o alla conferenza dei servizi».

ARTICOLO 7.

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, sono soppresse le parole: ", nei casi previsti dalla legge,";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione concluda accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento"».

EMENDAMENTO

7.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola: "pianificazione" sono inserite le seguenti: "anche urbanistica e compresa l'attività vincolativa prevista dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490"».

ARTICOLO 8.

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2:

1) le parole da: "entro quindici giorni" fino a: "richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta"»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate";

b) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 5:

1) dopo le parole: "dal concedente" sono inserite le seguenti: "ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto".

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni"».

ARTICOLO 9.

1. All'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "complessità" sono inserite le seguenti: "e di insediamenti produttivi di beni e servizi";

2) le parole: "su motivata e documentata richiesta dell'interessato" sono sostituite dalle seguenti: "su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "della salute" sono inserite le seguenti: "e della pubblica incolumità";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3"».

EMENDAMENTI

9.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: «ambientale», inserire le seguenti: «è ostativo, così come quello relativo alla tutela».

9.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*) Le amministrazioni interessate devono essere invitate alla conferenza con un congruo periodo di preavviso. Esse devono aver ricevuto preventivamente a cura del convocante e in tempo utile perché possano analizzarla, la documentazione inerente ai progetti esaminati e devono presentare in conferenza le proprie valutazioni in merito. Per i comuni, le province e le regioni è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli sul parere da proporre in conferenza"».

9.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*). Per l'approvazione di progetti, piani e programmi comunali, provinciali e regionali, è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli"».

ARTICOLO 10.

1. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a*) al comma 1 è anteposto il seguente:

"01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione";

b) al comma 2, le parole: "almeno dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno cinque giorni";

c) al comma 3, le parole: "ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei commi 6-*bis* e 9 del presente articolo"

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "valutazione medesima" sono inserite le seguenti: "ed il termine di cui al comma 3 resta so-

speso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale";

e) al comma 5, in fine, la parola: "pubblica" è sostituita dalle seguenti: ", del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità";

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede";

g) al comma 7, sono soppresse le parole da: "e non abbia notificato" fino alla fine del comma;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza"».

EMENDAMENTI

10.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), nel capoverso 01, dopo le parole: «quindici giorni» e «trenta giorni» inserire la seguente: «lavorativi»; alla lettera b) dopo le parole: «cinque giorni» aggiungere la seguente: «lavorativi».

10.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis) Le amministrazioni interessate devono ricevere preventivamente a cura del responsabile del procedimento e in tempo utile perché possano analizzarla, tutta la documentazione inerente ai progetti. Per i co-

muni, le province e le regioni è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli sul parere da proporre in conferenza"».

10.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «conforme alla » con le seguenti: «tiene conto della».

ARTICOLO 11.

1. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

- «a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:

a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali;

b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata 'Conferenza Stato-regioni', in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali;

c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:

a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali;

b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della do-

cumentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione»;

c) il comma 4 è abrogato"».

ARTICOLO 12.

1. Dopo l'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 14-quinquies. - (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge».

ARTICOLO 13.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole da: «, salvo quanto previsto» sino alla fine del comma sono soppresse.

ARTICOLO 14.

1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente capo:

«CAPO IV-bis.

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO

Art. 21-bis. - (*Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati*). - 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 21-ter. - (*Esecutorietà*). - 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-quater. - (*Efficacia ed esecutività del provvedimento*). - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 21-*quinquies*. - (*Revoca del provvedimento*). - 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-*sexies*. - (*Recesso dai contratti*). - 1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-*septies*. - (*Nullità del provvedimento*). - 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-*octies*. - (*Annulabilità del provvedimento*). - 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-*nonies*. - (*Annulamento d'ufficio*). - 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».

EMENDAMENTI

14.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 21-sexies» con il seguente:

«Art. 21-sexies (recesso dei contratti). – 1. Il recesso unilaterale della pubblica amministrazione da un contratto è ammesso nei casi previsti dal contratto, nonché nei casi previsti da espresse disposizioni di legge entrate in vigore prima della stipulazione del contratto.».

14.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», nel comma 1, dopo la parola: «legge», inserire le seguenti: «o di atti amministrativi».

14.3

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento, qualora lo scopo che tali norme si propongono sia stato comunque raggiunto.».

14.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

14.2

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», nel comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il provvedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora si dimostri in giudizio che lo scopo di rendere possibile la partecipazione procedimentale degli interessati sia stato comunque raggiunto.».

ARTICOLO 15.

1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Definizioni e principi in materia di accesso*). - 1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività ammi-

nistrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere».

EMENDAMENTI

15.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nella lettera a), sopprimere le parole: «degli interessati».

15.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «La richiesta di accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'ambiente e l'inquinamento, comprese le copie dei documenti, non può essere rifiutata anche nel caso in cui il pubblico non debba far valere un interesse particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giusti-

zia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e recepita dalla legge, 16 marzo 2001, n. 108».

15.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, comprese le copie dei documenti, non può essere rifiutata se non nel caso in cui ricorrano motivi di difesa nazionale o di sicurezza pubblica o siano relativi a dati sensibili».

15.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, comprese le copie dei documenti, non può essere rifiutata alle associazioni riconosciute dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente».

15.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «Alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'ambiente e l'inquinamento non può essere opposto diniego».

15.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sopprimere la parola: «amministrativo».

15.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire le parole: «documento amministrativo» con le seguenti: «documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono».

15.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22» nel comma 6, sostituire le parole: «i documenti amministrativi ai quali» con le seguenti: «la documentazione amministrativa cui».

ARTICOLO 16.

1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Esclusione dal diritto di accesso*) – 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile».

EMENDAMENTO

16.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 24», nel comma 7 sostituire le parole: «strettamente indispensabile» con le seguenti: «strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».

ARTICOLO 17.

1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla

richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.";

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso».

EMENDAMENTO

17.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel decimo periodo, sostituire le parole da: «Se l'accesso è negato» fino a: «documenti amministrativi» con le seguenti: «Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi e ricorrono particolari questioni interpretative o applicative, la Commissione prima di provvedere

può sentire il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi e ricorrano particolari questioni interpretative o applicative, il Garante per la protezione dei dati personali può chiedere il parere, non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.».

ARTICOLO 18.

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi*).
- 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei

testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo».

ARTICOLO 19.

1. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (*Ambito di applicazione della legge*).. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge».

ARTICOLO 20.

1. L'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

ARTICOLO 21.

1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:

- a) articolo 1: «(*Principi generali dell'attività amministrativa*)»;
- b) articolo 2: «(*Conclusione del procedimento*)»;
- c) articolo 3: «(*Motivazione del provvedimento*)»;
- d) articolo 4: «(*Unità organizzativa responsabile del procedimento*)»;
- e) articolo 5: «(*Responsabile del procedimento*)»;
- f) articolo 6: «(*Compiti del responsabile del procedimento*)»;
- g) articolo 7: «(*Comunicazione di avvio del procedimento*)»;
- h) articolo 8: «(*Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*)»;
- i) articolo 9: «(*Intervento nel procedimento*)»;
- l) articolo 10: «(*Diritti dei partecipanti al procedimento*)»;

- m) articolo 11: «(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)»;
- n) articolo 12: «(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)»;
- o) articolo 13: «(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)»;
- p) articolo 14: «(Conferenza di servizi)»;
- q) articolo 14-bis: «(Conferenza di servizi preliminare)»;
- r) articolo 14-ter: «(Lavori della conferenza di servizi)»;
- s) articolo 14-quater: «(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)»;
- t) articolo 15: «(Accordi fra pubbliche amministrazioni)»;
- u) articolo 16: «(Attività consultiva)»;
- v) articolo 17: «(Valutazioni tecniche)»;
- z) articolo 18: «(Autocertificazione)»;
- aa) articolo 19: «(Denuncia di inizio attività)»;
- bb) articolo 20: «(Silenzio assenso)»;
- cc) articolo 21: «(Disposizioni sanzionatorie)»;
- dd) articolo 23: «(Ambito di applicazione del diritto di accesso)»;
- ee) articolo 25: «(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)»;
- ff) articolo 26: «(Obbligo di pubblicazione)»;
- gg) articolo 28: «(Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)»;
- hh) articolo 30: «(Atti di notorietà)».

ARTICOLO 22.

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge.

ARTICOLO 23.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera *a*), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonchè al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.